



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
mandato 2008 - 2012

RIFORMA DELLE PROFESSIONI

ALLEGATO 1

AL DOCUMENTO IN RISPOSTA ALL'INIZIATIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
PER IL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI GIURIDICO - ECONOMICHE
NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

PROPOSTA DI MODIFICHE AL
TITOLO III DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE,
IN MATERIA DI DEFINIZIONE
DEL CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE E
DELLA PROFESSIONE INTELLETTUALE

PROPOSTE DI MODIFICHE AL TITOLO III DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE

Relazione

Nell'ambito della disciplina dedicata al lavoro autonomo, il contratto d'opera (artt. 2222 e segg. c.c.) viene tenuto nettamente distinto dal contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.).

All'interno del contratto d'opera intellettuale, poi, trova sistemazione la materia delle libere professioni - o meglio dell'attività professionale - che in base alla Costituzione è subordinata al superamento dell'esame di Stato (art. 33 Cost.).

Posto che le attività possono essere definite professionali in virtù del necessario superamento dell'esame di Stato, la disposizione di cui all'art. 2229 c.c. ci consente poi di distinguere tra professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (le cc.dd. professioni regolamentate) e professioni intellettuali per l'esercizio delle quali tale iscrizione non è richiesta (pertanto professioni non regolamentate).

Dalla combinazione delle disposizioni del codice civile e dell'art. 33 della Costituzione, si può agevolmente concludere che la professione intellettuale non si distingue dalle restanti ipotesi di contratto d'opera solamente per il requisito della cd. "intellettualità" della prestazione, quanto per essere compiutamente regolata da un insieme di norme che rilevano anche a livello pubblicistico (quali certamente sono l'esistenza di un ordinamento professionale con l'iscrizione all'albo, l'appartenenza all'Ordine e l'assoggettamento ai relativi controlli) poste a tutela di interessi collettivi e che attengono anche alla soggettività del prestatore d'opera intellettuale.

Pertanto, sono e possiamo chiamare liberi professionisti solamente quanti decidono di limitare la propria attività in virtù della tutela di un interesse pubblico (quello della collettività ad una prestazione di qualità da parte di chi effettivamente possiede competenze specifiche), accedono alla abilitazione all'esercizio della professione prescelta mediante un percorso di studi predeterminato ed il superamento dell'esame di Stato, si obbligano alla formazione professionale continua, e acconsentano ad essere assoggettati alle norme di deontologia professionale, alla vigilanza dell'ente pubblico di appartenenza e al regime giuspubblicistico che lo caratterizza.

Sono liberi professionisti solo coloro che decidono di subordinare la propria attività professionale, intesa come complesso di atti e regole, alla vigilanza di un ente pubblico preposto per legge alla tutela del decoro e della dignità della professione¹.

In mancanza di tali elementi a ragione deve ritenersi possibile parlare solo di prestatori d'opera intellettuale, e dunque di lavoratori autonomi.

Il recupero della corretta terminologia intende rimuovere il dualismo professioni regolamentate e professioni non regolamentate, per negare in via definitiva espressioni improprie quali "professioni non regolamentate", in quanto di professioni non ha luogo parlare a meno che non ci si riferisca ad attività professionali il cui esercizio sia sottoposto ad abilitazione mediante esame di Stato, ma siano prive di ordinamento professionale.

Riportando tali attività nell'alveo delle attività di servizi ma, anche terminologicamente, sul diverso piano rispetto alle professioni, si può finalmente parlare davvero di riforma delle professioni e non di pseudo-riforme che finora si sono caratterizzate per rimuovere surrettiziamente il vincolo costituzionale dell'esame di Stato a vantaggio di una non meglio precisata pletora di attività di servizi che ben possono continuare ad esistere

¹ Cfr. l. 25 aprile 1938 n. 897.

nella forma attuale.

Sulla scorta di tali osservazioni si è ritenuto opportuno, in via principale,

A. formulare una proposta di modifica del Titolo III, Libro Quinto del codice civile, intervenendo sulla disciplina del contratto d'opera intellettuale e differenziandola dalla disciplina della professione intellettuale. In particolare il Capo I del titolo III conterrà la disciplina generale del lavoro autonomo, applicabile ai contratti d'opera intellettuali e non, e per quanto compatibile alle professioni intellettuali. Il Capo II sarà dedicato alla specifica disciplina del contratto d'opera intellettuale che rappresenta una *species* del lavoro autonomo e che non coincide con la definizione di professione intellettuale, che necessariamente presuppone il superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 33 Cost e disciplinata dal Capo III;

ed in alternativa, ma in subordine per la minor organicità sebbene con il medesimo fine,

B. formulare una proposta di modifica concentrata nel solo art. 2229 del codice civile, al fine di rimarcare la differente disciplina del contratto d'opera intellettuale e della professione intellettuale.

Per il prestatore d'opera intellettuale la legge non prescrive nessuna forma di controllo né all'accesso dell'attività, né lungo lo svolgimento della medesima.

Per tali motivi tali soggetti non possono svolgere attività professionali che:

- incidono su interessi generali
- comportano la tutela dell'affidamento della collettività;
- assumono rilevanza sociale per i costi derivanti da un non corretto esercizio della dell'attività.

Ne consegue che professionista potrà essere solo colui che fornisce garanzie in merito al percorso di studi effettuato, alle competenze tecniche acquisite e alla qualificazione professionale. Per tali motivi il professionista dovrà essere in possesso di un idoneo titolo di studio, aver superato l'esame di Stato, ex art. 33 Cost., e, in virtù della tutela del pubblico interesse, essere iscritto all'albo e sottoposto alla costante vigilanza dell'ordine.

Le motivazioni sopra esposte hanno indotto ad introdurre, da un lato, una disposizione che impone all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione di conferire gli incarichi ai professionisti iscritti negli albi; dall'altro, una previsione volta a disciplinare la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.

Di seguito, le due proposte.

PROPOSTA A) – MODIFICA ORGANICA DEL TITOLO III, LIBRO V, CODICE CIVILE

ARTICOLATO

TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I
Disposizioni generali
omissis

Capo II
Del contratto d'opera intellettuale (~~Delle professioni intellettuali~~)

2229. Prestazione d'opera intellettuale. (vigente art. 2230)

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

2230. Esecuzione dell'opera. (vigente art. 2232)

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

2231. Spese e acconti. (vigente art. 2234)

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

2232. Divieto di ritenzione. (vigente art. 2235 con modifiche)

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti (~~secondo le leggi professionali~~).

2233. Responsabilità del prestatore di opera. (vigente art. 2236)

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

2234. Recesso. (vigente art. 2237)

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

2235. Rinvio. (vigente art. 2238 con modifiche)

Se l'espletamento della prestazione d'opera intellettuale (~~l'esercizio della professione~~) costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.

Capo III Della professione intellettuale

2236. Professione intellettuale.

Per professione intellettuale si intende l'attività economica anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti e della prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale sono richiesti un titolo di studio universitario o equipollente, il superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 33, comma 5 della Costituzione e l'iscrizione all'albo professionale.

È professionista intellettuale colui che esercita una professione intellettuale di cui al comma 1.

2236 bis. Ordinamento e albo professionale

La legge determina le professioni intellettuali, **definendone gli ordinamenti** (~~per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi~~).

Gli ordinamenti definiscono le competenze professionali sulla base del titolo di studio e dell'esame di Stato, nonché le attività professionali esercitabili dagli iscritti all'albo, con specifica indicazione di quelle eventualmente riservate.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi (~~o negli elenchi~~), la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati agli ordini professionali ~~[alle associazioni professionali]~~, sotto la vigilanza dello Stato (~~o, salvo che la legge disponga diversamente~~).

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi (~~o elenchi~~), e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

2236 ter. Esercizio della professione

L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche predisposte dall'ordine professionale, nel rispetto dei principi della personalità e dell'indipendenza, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa.

L'autorità giudiziaria, la Pubblica amministrazione e gli enti pubblici conferiscono gli incarichi relativi alle competenze e alle attività di cui all'articolo 2236 bis, comma 2 agli iscritti negli albi professionali.

Il professionista è tenuto a stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale.

2237. Mancanza d'iscrizione. (vigente art. 2231 con modifiche)

~~(Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco,)~~ La prestazione eseguita da chi non è iscritto **all'albo non legittima all'esercizio dell'azione** ~~(non gli dà azione)~~ per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

2238. Compenso. (vigente art. 2233 con modifiche)

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere **dell'ordine professionale** ~~(dell'associazione professionale)~~ a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

2238 bis. Rinvio

Al professionista intellettuale si applicano le disposizioni dei capi precedenti in quanto compatibili.

PROPOSTA B) - MODIFICA DELL'ART. 2229, CODICE CIVILE

Articolato

<p>Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali</p> <p>1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>2 L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.</p> <p>3 Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.</p>	<p><i>Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali</i></p> <p>1. La legge determina le professioni intellettuali, definendone gli ordinamenti (per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi).</p> <p>2. Per professione intellettuale si intende l'attività economica anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti e della prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale sono richiesti un titolo di studio universitario o equipollente, il superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 33, comma 5 della Costituzione e l'iscrizione all'albo professionale.</p> <p>3. È professionista intellettuale colui che esercita una professione intellettuale di cui al comma 2.</p> <p>4. Gli ordinamenti definiscono le competenze professionali sulla base del titolo di studio e dell'esame di Stato, nonché le attività professionali esercitabili dagli iscritti all'albo, con specifica indicazione di quelle eventualmente riservate.</p> <p>5. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi (o negli elenchi), la tenuta dei medesimi e il potere</p>
--	---

	<p>disciplinare sugli iscritti sono demandati agli ordini professionali [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato (o, salvo che la legge disponga diversamente).</p> <p>6. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi (e elenchi), e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.</p> <p>7. L'autorità giudiziaria, la Pubblica amministrazione e gli enti pubblici conferiscono gli incarichi relativi alle competenze e alle attività di cui al comma 4 agli iscritti negli albi professionali.</p> <p>8. Il professionista è tenuto a stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale.</p>
--	---